

R.G.V.G. 4/2020

**TRIBUNALE ORDINARIO DI TORRE ANNUNZIATA****TERZA SEZIONE CIVILE**

Il giudice, dott.ssa Anna Laura Magliulo, nel procedimento iscritto al R.g. n. 4/2020, a scioglimento della riserva assunta nel corso dell'udienza del 15 settembre 2020;

esaminato il piano del consumatore, predisposto dal professionista dott.ssa Annarita Ottaviano, depositato in data 2 gennaio 2020 dall'avvocato Vincenzo Aiello, nell'interesse di \_\_\_\_\_ e sue successive modificazioni;

**OSSERVA**

L'istante con il ricorso introduttivo del presente giudizio ha dichiarato di avere una esposizione debitoria che può essere così rappresentata.

Il sig. \_\_\_\_\_, nella sua qualità di garante della società " \_\_\_\_\_" (P.IVA \_\_\_\_\_ con sede a Poggiomarino (NA) alla Via \_\_\_\_\_ in persona del legale rapp.te p.t. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ ebbe notificata l'ingiunzione di pagamento n. 562/2015 emessa da Tribunale di Salerno in data 20.02.2015, resa esecutiva e munita di formula esecutiva in data 05.03.2015, notificata il 17.03.2015, con cui veniva condannato al pagamento di € 17.500,00 per importi relativi ai canoni di locazione non versati dalla predetta società di cui il figlio era legale rappresentante che, unitamente a tutte le spese successive, analiticamente indicate nell'atto di precetto notificatogli successivamente, formavano una debitoria di €



19.793,48, da pagarsi in favore dei sigg.ri [redacted] (oltre agli interessi legali da ogni singola scadenza al soddisfo sulla sorta capitale indicata, agli interessi legali sulle spese anticipate, le spese di notifica dell'atto di precetto ed ogni altra spesa intercorsa, ed ogni altra successiva in caso di esecuzione forzata) con successivo pignoramento.

Successivamente, gli veniva notificato atto di pignoramento immobiliare avente ad oggetto la quota per intero degli immobili di proprietà del sig. [redacted] per l'importo di € 19.793,48.

In data 21.06.2016 nella procedura espropriativa immobiliare che è stata incardinata innanzi a codesto Tribunale, R.G.E. 138/2016 G.E. dott.ssa Anna Maria Diana - è intervenuta la [redacted]

[redacted] - vantando sempre nei confronti della [redacted]

[redacted] di cui il sig. [redacted] era garante, un credito di importo pari ad € 21.000,00 in ragione dell'assegno bancario n. [redacted] tratto sul [redacted] spa - filiale di [redacted] - [redacted] dell'importo di € 21.000,00 (ventunomila), insoluto e restituito al creditore, che era stato dato in garanzia sempre per l'esercizio di un'attività di ristorazione avviata dal figlio.

In data 28.11.2018 è intervenuta nella procedura espropriativa, [redacted] la quale vanta un credito di € 2.728,05, e, in data 30.11.2018, con ulteriore atto di intervento i sigg.ri [redacted]

chiedevano il riconoscimento dell'ulteriore credito di € 1.650,00 derivante dalla sentenza n.3023/16 del Tribunale di Salerno pubblicata in data 22/06/2016; resa esecutiva con apposizione di formula in data 22/11/2018.

Con ulteriore atto di intervento, in data 19.12.2018, i sigg.ri [redacted]

[redacted] chiedevano il riconoscimento dell'ulteriore credito di € 235,00.

Nell'espone la propria situazione patrimoniale, il ricorrente ha dichiarato di essere titolare di beni immobili - tre unità negoziali, tutte ubicate nel Comune di Poggiomarino, trasferitegli per atto di donazione - il cui valore è

stato stimato dall'esperto nominato dal Tribunale nell'ambito della procedura esecutiva su richiamata ad un prezzo base di € 114.000,00.

Ed ancora, ha dichiarato di essere proprietario di un'autovettura del valore di euro 20.348,97 e di un motociclo di vecchia immatricolazione (2003) e, dunque, di modesto valore.

Come evidenziato dal professionista, dalla visura al PRA risulta, poi, che nell'anno 2016 il sig. [redacted] ha acquistato una nuova auto, modello Audi A1 1.6 Tdi, ceduta dopo due mesi, e che, subito dopo l'intervenuta cessione, ha acquistato un'auto con immatricolazione antecedente di quattro anni, modello Alfa Romeo Giulietta 1.6, ceduta poi nel 2018.

Il debitore istante ha poi dichiarato di non percepire altri redditi rispetto a quello derivante da lavoro dipendente. Il sig. [redacted], infatti, è un insegnante di educazione fisica attualmente di ruolo presso l'istituto scolastico statale "[redacted]" e percepisce uno stipendio corrispondente ad un reddito complessivo lordo annuo pari a € 33.414,00 - reddito netto € 27.976,00, pari ad uno stipendio netto mensile di circa € 2.300,00 che al netto delle trattenute per finanziamento, cessione del quinto e pignoramento è pari ad un netto di circa € 1.300,00, come risulta anche da dichiarazione ISEE, CUD allegati ed estratti contributi.

Il ricorrente ha poi dichiarato di sostenere, mensilmente, euro 1.600,00 per affrontare le spese necessarie per il sostentamento del proprio nucleo familiare.

A tal proposito, ha precisato che il suo nucleo familiare è composta da lui stesso, dalla moglie e dai loro tre figli, tutti maggiori di età.

In virtù di ciò il sig. [redacted] ha manifestato evidenti difficoltà nel provvedere al sostentamento proprio e della sua famiglia, così proponendo ai propri creditori un piano del consumatore a norma degli articoli 7 e seguenti della Legge 27 gennaio 2012, n. 3.

La proposta consiste nel pagamento, in rate mensili per un periodo di nove anni con le percentuali di soddisfo pari al 100% del credito vantato per ogni singolo creditore e del pagamento del debito che risulta nei confronti



dell' [redacted] pari all'importo che risulta dalla [redacted]

Nel dettaglio, il piano, proposto per un importo pari a € 74.035,25, prevede: il pagamento integrale (100%) dei crediti in prededuzione quale il compenso dell'Organismo di Composizione e i professionisti che saranno pagati integralmente in nr. 12 rate mensili a partire dalla data dell'omologa, che saranno così suddivise: nr. 12 rate di € 510,66 in favore della dott.ssa [redacted] con bonifico bancario su IBAN che verrà dalla stessa fornito; nr. 12 rate di € 226,00 in favore del [redacted] con bonifico bancario su IBAN che verrà fornito dai creditori [redacted]

i restanti € 65.196,33 verranno pagati integralmente in nr. 96 rate mensili a partire dal mese successivo al pagamento della dodicesima rata del piano di prededuzione a mezzo RID bancario che verrà attivato dal ricorrente mediante apertura di conto corrente dedicato, su cui verrà attivata disposizione automatica di pagamento, verso IBAN bancario che verrà fornito dai creditori [redacted], dalla società "[redacted]" e dall' [redacted].

La proposta contempla la messa a disposizione dei creditori delle proprie entrate mensili (ad eccezione della quota di reddito necessaria al sostentamento del proprio nucleo familiare).

Le garanzie che il ricorrente offre, sono quelle derivanti dal proprio stipendio proveniente dal rapporto di lavoro di dipendente statale con l'istituto scolastico [redacted] e dalle retribuzioni percepite dai propri familiari che si faranno anch'essi carico del debito.

Al riguardo, il ricorrente ha chiarito che il piano è stato controfirmato dalla moglie e dai suoi due figli, che svolgono rispettivamente le mansioni di cameriera, cassiere, e aiutante cuoco, con lavoro stagionale, presso l'azienda [redacted], e che pertanto può contare su un ulteriore reddito netto annuo complessivo dei familiari per lavoro a tempo determinato pari a € 11.900 circa, in aggiunta al suo reddito da insegnante di educazione fisica.



Inoltre, il ricorrente ha riferito di mettere a disposizione per il pagamento delle rate del piano così come proposto, tutte le somme che percepirà in forza del contratto di locazione ad uso abitativo dell'immobile di sua proprietà, che verrà stipulato con la sig.ra \_\_\_\_\_ nata a \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ ) alla

\_\_\_\_\_ , per un importo mensile di € 450,00 e per una durata di anni (4+4) avendone espressamente avuto richiesta in tal senso.

L'istituto di credito ove verrà acceso il conto corrente, riceverà quindi l'autorizzazione alla disposizione permanente di addebito sul conto corrente entro il 30 del mese, della somma mensile di € 750,00 per i primi 12 mesi, onde garantire il pagamento dei professionisti in prededuzione e, successivamente, verrà attivata l'autorizzazione alla disposizione permanente di addebito sul medesimo conto corrente ed entro il medesimo termine, della somma mensile di € 680,00 in favore dei creditori.

Il debito da rateizzare è dunque pari a € 74.035,25 e, il piano proposto, prevede il pagamento di n. 12 rate mensili costanti di € 750,00 da corrispondere con scadenza entro la fine di ogni mese per i professionisti in prededuzione, mentre per i mesi successivi alla rata n. 12 il piano prevede il pagamento di n. 96 rate mensili di € 680,00 da corrispondere con scadenza entro la fine di ogni mese per i creditori: saranno pagati per primi i professionisti in prededuzione, in modo che siano soddisfatti entro 12 mesi dall'omologa del piano; successivamente saranno pagati i creditori che hanno promosso l'azione esecutiva, quelli intervenuti e quelli definiti con "Rottamazione".

Le singole rate saranno versate alla fine di ogni mese e per l'intero novennio 2020/2028, sino al 31.12.2028.

Nella relazione ex articolo 9 Legge 27 gennaio 2012, n. 3, il professionista ha attestato che la proposta di ristrutturazione del debito, coma da piano del consumatore predisposto, può ritenersi "*fattibile*", precisando, con riguardo all'alternativa liquidatoria, che la messa in vendita della unità immobiliare non consente di prevedere un introito nel breve/medio periodo, viepiù se si



considera che la vendita coattiva a seguito di esecuzione immobiliare comporta spese certe e valori incerti per il realizzo.

L'eventuale omologazione del piano, invece consentirebbe l'immediato soddisfacimento di tutti i creditori e la realizzazione del 100% del credito vantato.

Avverso l'omologa del piano, con pec rispettivamente del 17/01/2020, del 5/03/2020, del 9/03/2020 e del 20/03/2020 formulavano osservazioni

l' [redacted] a  
[redacted] i,

[redacted] a  
[redacted] , cui replicava l'O.C.C. con nota del 24/3/2020.

In data primo settembre 2020, l'avvocato [redacted] nell'interesse dei sig.ri [redacted] , creditori dell'odierno ricorrente, presentava osservazioni, rilevando l'insussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge: con riguardo al profilo soggettivo, deduceva che il sig. [redacted] non può considerarsi consumatore in quanto la debitoria sottesa alla procedura immobiliare ha origine da un rapporto fideiussorio che lo ha visto garante delle obbligazioni contratte dalla [redacted] , relativamente al contratto di locazione immobiliare intercorso tra la società ed i [redacted] per l'esercizio di un'attività di ristorazione; quanto al profilo oggettivo, evidenziava che il piano, come proposto, è privo di garanzie certe e durature atteso che la moglie e i figli del sig. [redacted] sono dipendenti stagionali con contratto a tempo determinato di soli quattro mesi primi, e che natura aleatoria presenta anche l'altra garanzia rappresentata dalla possibile locazione alla signora [redacted] .

Ed infine, deduceva che, nel caso di accoglimento del piano, lo stesso dovrà essere modificato in considerazione delle anticipazioni effettuate dai creditori precedenti come da allegazioni e dovrà inoltre comprendere i compensi dello scrivente professionista per la procedura immobiliare.



\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, va preliminarmente rilevato che il signor [redacted] presenta i requisiti soggettivi richiesti dalla l. 3/2012 e, dunque, può accedere al piano del consumatore, potendo egli essere qualificato quale debitore, persona fisica, che ha assunto obbligazioni patrimoniali per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale.

Va rilevato, infatti, che la circostanza che il piano sia stato presentato da un soggetto gravato da obbligazioni derivanti dalla prestazione di garanzie personali nell'interesse di società esercente attività di impresa, contrariamente a quanto dedotto dal difensore dei creditori oppositori, non comporta, l'automatica attrazione allo stesso della qualifica di soggetto diverso dal consumatore (c.d. professionista di "riflesso" o di "rimbalzo").

Il tema di fondo concerne la necessità di valutare se la qualificazione soggettiva (di consumatore o meno) della persona fisica - che, pur fuori dall'ambito di sue (eventuali) attività professionali, presta fideiussione a garanzia di un debito di un soggetto che non è consumatore - sia in qualche modo condizionata dallo *status* di professionista o di imprenditore rivestito dal soggetto garantito o se conservi la propria autonoma connotazione.

Tradizionalmente, la giurisprudenza è stata concorde nel sostenere che la persona fisica, che presta fideiussione per la garanzia di un debito ricadente su di un soggetto "professionale", non assume lo *status* di consumatore (in questa direzione si sono espresse, in particolare, le pronunce di Cass., 11 gennaio 2001, n. 314; Cass., 13 maggio 2005, n. 10107; Cass., 13 giugno 2006, n. 13643; Cass., 29 novembre 2011, n. 25212; Cass., 9 agosto 2016, n. 16827; Cass., 5 dicembre 2016, n. 24846).

Nel solco di tale linea interpretativa, particolare rilievo riveste la sentenza n. 25212/2011 con cui la Cassazione ha statuito che, ai fini della determinazione dello *status* rivestito dal soggetto garante, deve tenersi conto della qualità del debitore principale che «*attrae*» quella del fideiussore.

In tal senso, invero, si era espressa anche la Corte Giustizia delle Comunità Europee che, con sentenza 17 marzo 1998 - emessa a seguito di richiesta di interpretazione pregiudiziale della direttiva del Consiglio del 20 dicembre 1985 n.85/77/CEE in materia di contratti negoziati fuori dai locali commerciali - aveva escluso, in un primo momento, l'applicabilità della tutela del consumatore quando il contratto di fideiussione sia concluso da una persona fisica che non agisce nell'ambito di un'attività professionale.

Tale statuizione si fondava sul carattere di accessorietà che connota l'obbligazione fideiussoria rispetto a quella principale da cui veniva tratto, come *"indefettibile corollario"* il principio in base al quale non si può *"non porre lo stesso rapporto principale come punto di riferimento per l'indagine circa l'applicazione o meno della normativa speciale disciplinata dal codice del consumo"*.

In linea diametralmente opposta a questo orientamento, si è pronunciata la Cassazione, dapprima, con ordinanza del 12 gennaio 2005, n. 449 che, con riguardo al tema dello *status* da riconoscere al fideiussore, ha escluso che possa essere dato rilievo alla *"natura societaria"* del debitore principale ai fini dell'eventuale applicazione della normativa di protezione consumeristica; successivamente, con la sentenza n. 32225 del 31 dicembre 2018, nella quale ha evidenziato come la tesi per cui l'accessorietà della fideiussione implica rinvio al rapporto principale, per la valutazione dell'eventuale status di consumatore del garante, è stata recisamente smentita dalla più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia.

Ed infatti, ribaltando la prospettiva adottata dalla sentenza del marzo 1998, la Corte di Giustizia, con le pronunce 19 novembre 2015 (causa c - 74/15) e 14 settembre 2016 (causa c - 534/15) ha ritenuto (con diretto riferimento a fattispecie relative a garanzie sia fideiussorie, che immobiliari costituite da terzi) che le *"regole uniformi concernenti le clausole abusive devono applicarsi a "qualsiasi contratto" stipulato tra un professionista e un consumatore"*; che l'*"oggetto del contratto è quindi irrilevante"*; che *"è dunque con riferimento alla qualità dei contraenti, a seconda che essi*



*agiscano o meno nell'ambito della loro attività professionale, che la Dir. n. 93/13 definisce i contratti ai quali essa si applica"; che "tale criterio corrisponde all'idea che sulla quale si basa il sistema di tutela istituito da tale direttiva, ossia che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità"; che "questa tutela è particolarmente importante nel caso di contratto di garanzia o di fideiussione stipulato tra un istituto bancario e un consumatore"; che il "contratto di garanzia o di fideiussione, sebbene possa essere descritto... come un contratto accessorio rispetto al contratto principale da cui deriva il debito che garantisce", "dal punto di vista delle parti contraenti esso si presenta come un contratto distinto quando è stipulato tra soggetti diverso dalle parti del contratto principale".*

Alla luce della recente giurisprudenza della Corte di Giustizia e in termini dissonanti rispetto all'indicato orientamento tradizionale, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza del 16 gennaio 2020 n. 742, ha abbandonato l'impostazione originaria, segnando un deciso *revirement* rispetto al passato.

Con tale pronuncia la Suprema Corte ha chiarito, in primo luogo, che l'accessorietà, connotante la struttura disciplinare dell'impegno e dell'obbligazione assunti dal fideiussore, rimane confinata entro tale ristretto ambito, non potendo, di certo, essere proiettata fuori da esso, sino a incidere sulla qualificazione dell'attività - professionale o meno - di uno dei contraenti; tanto meno, l'accessorietà potrebbe far diventare un soggetto (il fideiussore o, più in generale, il terzo garante) il replicante, ovvero il duplicato, di un'altro soggetto (il debitore principale).

Ragionando altrimenti, del resto, si addiverrebbe all'esito paradossale di dovere ritenere consumatore la banca, che presta fideiussione per il debito contratto da una persona fisica che non svolga alcun tipo di attività professionale.

Così esclusa la rilevanza dell'attività svolta dal debitore principale per la qualificazione della posizione (di consumatore o meno) del fideiussore, occorre ora tener conto della nozione generale di consumatore. Tale



dev'essere considerato, alla stregua di un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., da ultimo, Cass., 26 marzo 2019, n. 8419), il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità non inerenti allo svolgimento di tale attività, bensì estranee alla stessa, nel senso che si tratti di atto non espressivo di questa, nè strettamente funzionale al suo svolgimento (c.d. atti strumentali in senso proprio).

La stessa definizione normativa dell'art. 6 della l. n. 3/2012 avalla questa ricostruzione facendo riferimento solo all'attività imprenditoriale o professionale del soggetto contraente l'obbligazione e non a quella svolta da terzi.

Residua la perplessità esegetica di ricondurre allo schema del piano del consumatore – caratterizzato dalla finalità di esdebitare chi abbia assunto obbligazioni marcatamente con funzione consumistica per sé o per la propria famiglia – il soggetto che abbia garantito una obbligazione imprenditoriale, per sua natura priva delle predette qualità.

Ad avviso di questo giudice, pare condivisibile il recente orientamento espresso dalla Suprema Corte con la sentenza n. 1869, emessa il primo febbraio 2016, in base al quale rientrano nei debiti del consumatore le obbligazioni contratte “*anche a favore di terzi*”, ovvero garanzie o fideiussioni purché gli stessi non abbiano riflessi in una propria attività d'impresa (il padre che presta una fideiussione a favore del figlio che inizia attività imprenditoriale).

Consegue all'insieme delle osservazioni svolte che, con riferimento al caso di specie, contrariamente a quanto dedotto dal difensore dei s...  
alcun dubbio sussiste in merito alla qualità di consumatore rivestita dall'odierno ricorrente. A ben vedere, infatti, il sig. ... ha assunto l'obbligazione fideiussoria al solo scopo di consentire l'inizio dell'attività imprenditoriale del figlio, ponendo in essere un atto ispirato da ragioni di solidarietà familiare, improntate alla *affectio familiaris*, orientate, dunque, a

fini in alcun modo riconducibili alla propria attività, di [redacted],  
che, avendo natura pubblicistica, non potrebbe neppure ritenersi  
compatibile con quella di carattere squisitamente commerciale svolta dal  
figlio; deve, altresì, rilevarsi come la mancanza certa di indici del futuro  
insuccesso dell'attività imprenditoriale possa escludere profili di negligenza  
e, quindi, di negazione del presupposto della meritevolezza.

Peraltro, proprio con riguardo a tale ultimo profilo, si osserva che il debitore  
ha contratto debiti con trattenuta in busta paga al fine di garantire la  
regolare estinzione degli stessi di aver utilizzato regolarmente le somme di  
fido accordato con carta di credito e che lo squilibrio economico che ha  
portato alla predisposizione della presente proposta non deriva certo dal  
recente acquisto di una nuova auto, ma da fattori del tutto imprevedibili e  
correlati sostanzialmente solo all'assunzione dell'obbligazione fideiussoria.  
Dunque l'analisi complessiva della vicenda porta ad escludere che  
l'indebitamento sia frutto di un atteggiamento colpevole del debitore.  
Sussiste, pertanto, il requisito della meritevolezza richiesto dalla legge.

Stante la presenza di osservazioni e contestazioni sul punto, occorre infine  
intrattenersi sulla convenienza per i creditori del piano predisposto dal  
professionista.

Orbene, la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria appare  
con tutta evidenza considerato che, come segnalato dal gestore della crisi, a  
ben vedere, detta alternativa è sostanzialmente inesistente.

Ed infatti, l'unico bene ricompreso nel suo patrimonio immobiliare, risulta  
essere la civile abitazione in [redacted] sulla quale pesa un  
pignoramento. Dalla relazione di stima a firma del Geom. [redacted]  
scaturisce un valore di mercato pari ad € 114.000,00. Sull'immobile veniva  
notificato atto di pignoramento immobiliare avente ad oggetto la quota per  
intero degli immobili di proprietà del sig. [redacted], per l'importo  
di € 19.793,48.

Quindi partendo da un valore pari all'attuale prezzo di vendita di detto bene  
e considerato che il valore risente della minore attrazione che il mercato

immobiliare oggi riserva anche alle vendite all'asta, una prudente previsione di vendita – come evidenziato dal professionista incaricato - non può non considerare almeno tre esperimenti d'asta deserti con conseguente ribasso del bene fino a circa il 50% (sottraendo al prezzo iniziale il 25% per ogni esperimento di vendita non andato a buon fine) e con l'ulteriore aggravio delle spese di procedura e pubblicità per ogni esperimento di gara compiuto.

Il piano proposto appare la migliore alternativa che permetta di tutelare i creditori, al fine di soddisfare tutti nel miglior modo possibile, in modo certo, tempestivo, evitando ulteriori spese per la procedura esecutiva immobiliare ad oggi pendente che, tra le altre cose, risulterebbe oltremodo invasiva atteso che il valore dell'immobile supera di gran lunga la situazione debitoria venutasi a determinare.

Se a ciò, poi, si aggiunge che la legge predetermina solo nel minimo la durata della procedura liquidatoria, prevedendone una durata non inferiore a 48 mesi, è facile immaginare che all'esito della eventuale liquidazione (la cui durata, al fine di favorire il c.d. *refresh start*, non potrebbe in ogni caso discostarsi troppo da tale limite temporale) i creditori non verrebbero soddisfatti in misura superiore ed in tempi significativamente minori rispetto a quanto previsto dal piano.

E neppure vale a porre in dubbio la fattibilità del piano la circostanza, dedotta dai creditori oppositori, relativa all'asserita aleatorietà delle garanzie offerte dal debitore, contribuendo queste solo a rafforzare la solvibilità del debitore che già di per sé può ritenersi assicurata, fondandosi sul reddito di lavoro di pubblico dipendente da egli percepito.

Quanto, infine, alle richieste di modifica del piano formulate dal difensore dei sig.ri  e dall'avvocato , si ritiene che alcuna modifica debba essere apposta al piano, risultando già conteggiate nel prospetto riportato nella relazione particolareggiata le voci di credito da essi richiamate; analogamente, può dirsi con riguardo alle richieste formulate dagli altri creditori, risultando fondate le controdeduzioni illustrate dal



professionista incaricato nelle note esplicative depositate nelle date del 24 marzo 2020 e del 16 settembre 2020.

La proposta, dunque, è nel suo complesso in linea con la *ratio* ispiratrice della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quella della c.d. “*second chance*”, consistente nel garantire una seconda opportunità agli imprenditori o ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento.

Alla luce di quanto fin qui esposto ed osservato, è possibile ritenere omologabile il piano del consumatore oggetto del presente procedimento.

L'organismo di composizione della crisi deve risolvere le eventuali difficoltà che eventualmente insorgeranno nell'esecuzione dell'accordo e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso *ex art. 13 legge 27 gennaio 2012, n. 3.*

#### ***PQM***

Visto l'art. 12 *bis* Legge 27 gennaio 2012, n. 3, omologa il piano del consumatore proposto nell'interesse del sig. \_\_\_\_\_, così come sopra descritto e come illustrato nella relazione del professionista.

Dispone che il debitore effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato.

Rammenta che, ai sensi dell'art. 12 *ter* Legge 27 gennaio 2012, n. 3, dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, e che ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano.

Attribuisce all'organismo di composizione della crisi gli obblighi e i poteri di cui all'articolo 13 della Legge 27 gennaio 2012, n. 3.

Dispone l'immediata pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Tribunale di Torre Annunziata ([www.tribunaletorreannunziata.it](http://www.tribunaletorreannunziata.it)), sezione pubblicità legale, a cura del



professionista che svolge le funzioni di OCC, con eventuali spese a carico del ricorrente.

Dispone che il Professionista - OCC, anche a mezzo pec, dia immediata comunicazione del presente provvedimento ai creditori presso la residenza o sede legale.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.

Torre Annunziata, li 22 settembre 2020

**Il giudice**

*dott.ssa Anna Laura Magliulo*

